

IVA: LA DICHIARAZIONE E LE ULTIME NOVITÀ 2021

A cura di Gian Paolo Tosoni

DICHIARAZIONE IVA 2021

CALENDARIO ADEMPIMENTI

- LA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE VA PRESENTATA, IN VIA TELEMATICA, DIRETTAMENTE / TRAMITE UN INTERMEDIARIO ABILITATO, ESCLUSIVAMENTE IN FORMA AUTONOMA



ENTRO IL 30.04.2021

- IN BASE ALL'ART. 21-BIS, COMMA 1, DL N. 78/2010, È POSSIBILE COMUNICARE I DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA DI **OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2020** (SOGGETTI MENSILI) O DEL QUARTO TRIMESTRE 2020 (SOGGETTI TRIMESTRALI) **CON LA DICHIARAZIONE ANNUALE UTILIZZANDO IL QUADRO VP**



**ENTRO IL 01.03.2021
(28/2 CADE DI DOMENICA)**

TERMINI DI VERSAMENTO

- IL SALDO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE VA VERSATO



ENTRO IL 16.03.2021

È SEMPRE POSSIBILE:

- EFFETTUARE IL VERSAMENTO IN FORMA RATEALE. OGNI RATA SUCCESSIVA ALLA PRIMA VA MAGGIORATA DEGLI INTERESSI DELLO 0,33% MENSILE
- DIFFERIRE IL VERSAMENTO AL TERMINE PREVISTO PER LE IMPOSTE DOVUTE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (30.6) CON LA MAGGIORAZIONE DELLO 0,40% PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE SUCCESSIVO AL 16.3
- BENEFICIARE ANCHE DELL'ULTERIORE DIFFERIMENTO PREVISTO PER LE IMPOSTE DIRETTE APPLICANDO UN ULTERIORE 0,40%, COME RICONOSCIUTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA RISOLUZIONE 20.6.2017, N. 73/E

UTILIZZO CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE

- PER IMPORTI INFERIORI A € 5.000



DAL 01.01.2021

- PER IMPORTI SUPERIORI A € 5.000



**DAL 10° GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO
DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
+ VISTO DI CONFORMITÀ**

- ISA CON 8 PER IL 2019
- ISA CON 8,5 MEDIA 2018-2019



- ESONERO PER IMPORTI FINO A €. **50.000**

RIMBORSO CREDITO IVA ANNUALE

- LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA 2020, PREVIA COMPILAZIONE DEL QUADRO VX



ENTRO IL 30.04.2021

- ISA CON 8 PER IL 2019
- ISA CON 8,5 MEDIA 2018-2019



ESONERO DALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A € 50.000 ANNUI

QUADRO VA

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Codice		Importo	Codice		Importo	Codice		Importo
1		,00	3		,00	5		,00
7		,00	9		,00	11		,00
13		,00	15		,00	17		,00

VA16

A **CAMPO 1** LO SPECIFICO **CODICE** (SECONDO APPOSITA TABELLA) RELATIVO ALLA DISPOSIZIONE NORMATIVA DELLA SOSPENSIONE

A **CAMPO 2** L'IMPORTO DEI VERSAMENTI SOSPESI RELATIVI AL CODICE DI CAMPO 1

I SOGGETTI CHE HANNO SOSPESO I VERSAMENTI IN BASE A DIVERSE DISPOSIZIONI DEVONO COMPILARE PIÙ CAMPI PER INDICARE GLI IMPORTI SOSPESI IN RELAZIONE A CIASCUNA DISPOSIZIONE NORMATIVA DI CUI GLI STESSI HANNO USUFRUITO

QUADRO VA

UN RISTORANTE IN ZONA ROSSA HA USUFRUITO DURANTE L'EMERGENZA COVID-19 DELLE SEGUENTI SOSPENSIONI:

- LIQUIDAZIONE IVA DI **FEBBRAIO** (IN SCADENZA IL 16.3.2020) PARI A € 5.000. IL VERSAMENTO È STATO EFFETTUATO IL 16.9.2020
- LIQUIDAZIONE IVA DI **OTTOBRE** (IN SCADENZA IL 16.11.2020) PARI A € 1.000. IL VERSAMENTO SARÀ EFFETTUATO IL 16.3.2021 (ZONA ROSSA)
- LIQUIDAZIONE IVA DI **NOVEMBRE** (IN SCADENZA IL 16.12.2020) PARI A € 1.200 E **ACCONTO IVA** LIQUIDAZIONE IVA DI DICEMBRE (IN SCADENZA IL 28.12.2020) PARI A € 1.600, IL VERSAMENTO SARÀ EFFETTUATO IL 16.3.2021 (ZONA ROSSA)

Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19																			
Codice		Importo		Codice		Importo		Codice		Importo		Codice		Importo		Codice		Importo	
1	4	2	5.000,00	3	12	4	1.000,00	5	13	6	2.800,00								
VA16																			
7		8	,00	9		10	,00	11		12	,00								
13		14	,00	15		16	,00	17		18	,00								

QUADRO VE - VF

- LE **CESSIONI DI MASCHERINE E ALTRI DPI** ESENTI DI CUI ALL'ART. 124, DL N. 34/2020, C.D. "DECRETO RILANCIO" DEVONO ESSERE RICOMPRESI A RIGO **VE33**

VE33 Operazioni esenti	,00
-------------------------------	-----

- GLI ACQUISTI DI MASCHERINE E ALTRI DPI ESENTI DI CUI ALL'ART. 124, DL N. 34/2020, C.D. "DECRETO RILANCIO" DEVONO ESSERE RICOMPRESI A RIGO **VF16 CAMPO 2**

VF16 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1	,00
Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta	2	,00

REGIME FORFETARIO PREVISTO PER L'ATTIVITÀ DI OLEOTURISMO DI CUI ALLA LEGGE N. 160/2019

- È STATA INSERITA LA NUOVA **CASELLA 10** NEL RIGO VF30

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE									
	• agenzie di viaggio	1				• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6			
	• beni usati	2				• attività agricole connesse	7			
	• operazioni esenti	3				• imprese agricole	8			
	• agriturismo	4				• enoturismo	9			
	• associazioni operanti in agricoltura	5				• oleoturismo	10			

QUADRO VI

- A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE IN MATERIA DI DICHIARAZIONI D'INTENTO AD OPERA DELL'ART. 12-SEPTIES, DL N. 34/2019, C.D. "DECRETO CRESCITA" NEL MOD. IVA 2021 È STATO SOPPRESSO IL **QUADRO VI** RELATIVO ALL'INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DELLE DICHIARAZIONI D'INTENTO RICEVUTE

QUADRO VI DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente	
Partita IVA	
1	
VI1	Numero protocollo
2	
1	
VI2	
2	
1	
VI3	
2	

OPERAZIONI ESENTI CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE

- NELLA **SEZIONE 3-A DEL QUADRO VF AL RIGO VF34**, UTILIZZABILE PER LA DETERMINAZIONE DEL PRO-RATA, È STATO INTRODOTTO IL NUOVO **CAMPO 9** PER TENER CONTO CHE LE PREDETTE OPERAZIONI CONSENTONO LA DETRAZIONE DELL'IVA.

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2 Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
VF34 5 Operazioni non soggette	6 Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	8 Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
9 Operazioni esenti art. 124 d.l. 34/2020			10 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) %

QUADRO VQ

- IL QUADRO VQ RIGUARDA ORA LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO MATURATO COLLEGABILE AI VERSAMENTI IVA PERIODICI "NON SPONTANEI" RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI IL **2020** (E QUINDI RELATIVI AGLI ANNI 2019 E 2018)

QUADRO VQ		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata		Differenza tra credito potenziale e credito effettivo		IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti						
VERSAMENTI PERIODICI OMESSI		1	2	3	3	4	4					
Anno			,00		,00		,00					
VQ1	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	5	,00	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	6	,00	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	7	,00	Credito maturato	8	,00
	Codice fiscale	9		Modulo	10		Gruppo	11				

- È STATO INTRODOTTO IL NUOVO **CAMPO 7** DENOMINATO "VERSAMENTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI" (NON COLLEGATI ALLE SOSPENSIONI DELL'EMERGENZA COVID-19) NEL QUALE INDICARE L'IVA PERIODICA VERSATA A SEGUITO DELLA RIPRESA DEI VERSAMENTI DOPO LA SOSPENSIONE PER "EVENTI ECCEZIONALI" TRA IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DEL MOD. IVA 2020, RELATIVO AL 2019, E LA DATA DI PRESENTAZIONE DEL MOD. IVA 2021, RELATIVO AL 2020.

QUADRO VL

- NEL QUADRO VL È STATO INSERITO IL NUOVO RIGO **VL41** CON FUNZIONE DI MERO "MONITORAGGIO", NEL QUALE VANNO INDICATI CON RIFERIMENTO AL 2020:

- A CAMPO 1**, LA DIFFERENZA (POSITIVA) TRA L'IVA PERIODICA DOVUTA E L'IVA PERIODICA VERSATA

- A CAMPO 2**, LA DIFFERENZA (POSITIVA) TRA IL CREDITO "POTENZIALE" CHE SI SAREBBE GENERATO IN CASO DI INTEGRALE VERSAMENTO DELL'IVA PERIODICA ENTRO LA DATA DI PRESENTAZIONE DEL MOD. IVA 2021 E IL CREDITO "EFFETTIVO" DI RIGO VL33

VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00
VL41		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata 1	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo 2
		,00	,00

QUADRO VO

- **NUOVO RIGO VO16**, RISERVATO AI SOGGETTI CHE EFFETTUANO SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE / TELERADIODIFFUSIONE / ELETTRONICI DI CUI AL NUOVO ART. 7-OCTIES, DPR N. 633/72, IN VIGORE DAL 10.6.2020, NEI CONFRONTI DI COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN STATI UE DIVERSI DALL'ITALIA.
- LA NUOVA CASELLA VA BARRATA, IN PRESENZA NELL'ANNO PRECEDENTE DI UN AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE PREDETTE OPERAZIONI **NON SUPERIORE A € 10.000**, PER COMUNICARE **L'OPZIONE DAL 2020** PER L'APPLICAZIONE DELL'IVA NELLO STATO UE DEL COMMITTENTE

VO16 PRESTAZIONI DI SERVIZI ELETTRONICI (art. 7-octies)	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR		
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

QUADRO VO

- **A RIGO VO26** È STATA INSERITA LA CASELLA PER COMUNICARE **LA REVOCA DAL 2020**, DA PARTE DI UN CONTRIBUENTE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA, DELL'OPZIONE PER IL METODO "REGISTRATO = INCASSATO" DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 5, DPR N. 600/73

VO26 TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI
PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973)

Opzione

1

Revoca

2

QUADRO VO

- È STATO INSERITO IL NUOVO RIGO **VO36** RISERVATO AI SOGGETTI ESERCENTI L'ATTIVITÀ OLEOTURISTICA PER COMUNICARE **L'OPZIONE DAL 2020** PER L'APPLICAZIONE DELL'IVA E DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI

VO36 ATTIVITÀ OLEOTURISTICA
Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art.1, commi 513 e 514, legge n. 160/2019)

Opzione

LE NOVITÀ IVA 2021

FATTURA ELETTRONICA

PROROGATO PER TUTTO IL 2021

IL DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA



DA PARTE DEI **SOGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI**
AL SISTEMA TESSERA SANITARIA (**STS**):



- PER LE **FATTURE** I CUI **DATI** SONO **DA INVIARE AL STS**
- PER LE **PRESTAZIONI SANITARIE** EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLE **PERSONE FISICHE**

REGISTRAZIONE FATTURE EMESSE

AI SOGGETTI CHE EFFETTUANO LE **LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI**
EX ART. 7, D.P.R. N. 542/1999

**È CONCESSA LA POSSIBILITÀ DI ANNOTARE LE FATTURE EMESSE NEL RELATIVO
REGISTRO ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE DI
EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (IN LUOGO DEL GIORNO 15 DEL MESE
SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE)
E CON RIFERIMENTO ALLO STESSO MESE DI EFFETTUAZIONE**

ESTEROMETRO

I SOGGETTI PASSIVI TENUTI ALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA HANNO L'OBBLIGO DI INVIARE TELEMATICAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE I DATI DELLE CESSIONI DI BENI / PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE E RICEVUTE VERSO E DA SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA **CON ESCLUSIONE DI QUELLE PER LE QUALI È EMESSA BOLLETTA DOGANALE OVVERO EMESSA / RICEVUTA FATTURA ELETTRONICA.**

ANNO 2021
PERIODICITÀ TRIMESTRALE



L'INVIO DELLO SPESOMETRO ESTERO, ORIGINARIAMENTE PREVISTO CON PERIODICITÀ MENSILE, PER EFFETTO DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 16, COMMA 1-BIS, DL N. 124/2019, VA EFFETTUATO CON PERIODICITÀ TRIMESTRALE

ANNO 2021	PERIODO RIFERIMENTO	TERMINE INVIO
1 TRIMESTRE	GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO	30.4.2021
2 TRIMESTRE	APRILE - MAGGIO - GIUGNO	22.8.2021 (IL 31.7 CADE DI SABATO E IL 2.8 CADE NELLA PROROGA DI FERRAGOSTO)
3 TRIMESTRE	LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE	2.11.2021 (IL 31.10 CADE DI DOMENICA E L'1.11 È FESTIVO)
4 TRIMESTRE	OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE	31.1.2022

ESTEROMETRO

ANNO 2022

I RELATIVI DATI DOVRANNO ESSERE TRASMESSI TELEMATICAMENTE TRAMITE SDI, **SECONDO IL FORMATO PREVISTO PER LA FATTURA ELETTRONICA**

- **ENTRO I TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE / DOCUMENTI CHE NE CERTIFICANO I CORRISPETTIVI**
- **ENTRO IL QUINDICESIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO**

DALL'1.1.2022 DOVRANNO ESSERE **OBBLIGATORIAMENTE UTILIZZATI I NUOVI "TIPO DOCUMENTO"** PREVISTI DALLE NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

INTEGRAZIONE FATTURA ACQUISTO INTRACOMUNITARIO

- CAMPO CEDENTE: I DATI DEL CEDENTE ESTERO
- CAMPO CESSIONARIO: I DATI DELL'ACQUIRENTE CHE EFFETTUA L'INTEGRAZIONE
- NEL CAMPO DATA: LA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA (O NEL MESE DI RICEZIONE) INDICARE L'IMPONIBILE E L'IVA O NATURA IN PRESENZA DI OPERAZIONE NON IMPONIBILE O ESENTE
- NEL CAMPO 2.1.6 RIPORTARE IL CODICE IDENTIFICATIVO SE FATTURA TRASMESSA VIA SDI NUMERO PROGRESSIVO AD HOC

INTEGRAZIONE FATTURA SERVIZI DALL'ESTERO

- VALE SIA PER SERVIZI RICEVUTI INTRACOMUNITARI CHE EXTRA UE
- IL DOCUMENTO E' RECAPITATO SOLO A SE STESSO ENTRO LA FINE DEL MESE CHE COMPRENDE LA DATA (CHE SEGUE)
- CAMPO CEDENTE: I DATI DEL PRESTATORE CON LA INDICAZIONE DEL PAESE DI RESIDENZA
- CESSIONARIO: I DATI DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'INTEGRAZIONE
- DATA: DI RICEZIONE DELLA FATTURA SE INTRACOMUNITARIA OPPURE DI EFFETTUAZIONE DELLA OPERAZIONE SE ESTERA
- INDICARE L'IMPONIBILE PRESENTE IN FATTURA E REALTIVA IVA OPPURE NATURA SE NON IMPONIBILE O ESENTE
- CAMPO 2.1.6. NUMERO IDENTIFICATIVO ATTRIBUITO DAL SDI
- NUMERO PROGRESSIVO AD HOC

BOZZE MODELLI

A DECORRERE DALLE OPERAZIONI **1.1.2021**
L'AGENZIA DELLE ENTRATE METTERÀ A
DISPOSIZIONE LE BOZZE DI MODELLI



- **REGISTRI IVA EX ARTT. 23 E 25 DPR 633/72**
- **COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**
- **DICHIARAZIONE IVA**

SULLA BASE DEI DATI DELLE OPERAZIONI
ACQUISITI TRAMITE:



- **FATTURE ELETTRONICHE**
- **ESTEROMETRO**
- **CORRISPETTIVI TELEMATICI**
- **DATI FISCALI PRESENTI NELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA (ES MOD IVA ANNO PREC E LIPE TRIMESTRALI)**

SARÀ POSSIBILE **CONVALIDARE/INTEGRARE I DATI** ANCHE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI PURCHÉ IN
POSSESSO DELLA DELEGA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO

- L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE È VERSATA TRIMESTRALMENTE ENTRO IL SECONDO MESE SUCCESSIVO
- TERMINI PIÙ LUNGI PER IL SECONDO TRIMESTRE CHE SLITTA A SETTEMBRE
- RINVIO AL TRIMESTRE SUCCESSIVO PER GLI IMPORTI NON SUPERIORI A 250 EURO PER I PRIMI DUE TRIMESTRI
- L'AGENZIA PROPONE LE INTEGRAZIONI DEL BOLLO ENTRO IL 15 DEL PRIMO MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE
- IL CONTRIBUENTE PUÒ PROPORRE VARIAZIONI ENTRO LA FINE DEL PRIMO MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE
- N.B. IL CEDENTE O PRESTATORE È SOLIDALMENTE RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONI DELLA AGENZIA

- L'AGENZIA TRASMETTE AL CONTRIBUENTE LA COMUNICAZIONE CON DUE ELENCHI A E B, ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO A CIASCUN TRIMESTRE
- L'ELENCO B CONTIENE LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI ED È MODIFICABILE
- IL CONTRIBUENTE LO INTEGRA ENTRO IL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE, DIVERSAMENTE SI INTENDE ACCETTATO
- ENTRO IL GIORNO 15 DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO LA AGENZIA COMUNICA L'IMPORTO DOVUTO
- SE IL PAGAMENTO VIENE ESEGUITO OLTRE LA SCADENZA LA AGENZIA PROPONE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
- IN CASO DI OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO LA AGENZIA PROPONE IL PAGAMENTO ED IN CASO DI OMISSIONE ENTRO TRENTA GIORNI SCATTA LA ISCRIZIONE A RUOLO

UTILIZZO INDEBITO PLAFOND

NEL CASO IN CUI, DAI CONTROLLI SOSTANZIALI EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
IN MATERIA DI DICHIARAZIONI D'INTENTO DOVESSERO RISULTARE IRREGOLARITÀ
CIRCA LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 1, C. 1, LETT. A), DL N. 746/83:

AL CONTRIBUENTE È **INIBITA** LA FACOLTÀ DI
RILASCIARE NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO
TRAMITE I CANALI TELEMATICI DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

SDI INIBISCE L'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
NON IMPONIBILE IVA EX ART. 8, C.1, LETT. C), DPR N.
633/72 NELLA QUALE È INDICATO IL **NUMERO DI**
PROTOCOLLO DI UNA DICHIARAZIONE D'INTENTO
INVALIDATA

ALIQUOTA IVA 10%

CON NORMA INTERPRETATIVA,
AL FINE DI CONFERMARE **L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA IVA AL 10%**
VIENE PREVISTO CHE:



NELLA NOZIONE DI “PREPARAZIONI ALIMENTARI” EX N 80 TABELLA A, PARTE III, ALLEGATA AL
D P R N 633 1972 DEBBANO RIENTRARE ANCHE **LE CESSIONI DI PIATTI PRONTI E DI PASTI
CHE SIANO STATI COTTI/ARROSTITI/FRITTI O, IN ALTERNATIVA, PREPARATI IN VISTA DI CONSUMO
IMMEDIATO CONSEGNA A DOMICILIO/ASPORTO**

ESENZIONE IVA EMERGENZA COVID-19

VIENE STABILITO CHE SONO **ESENTI IVA** CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA
EX ART. 19, C. 1, D.P.R. N. 633/72

FINO AL 31/12/2022

- LE CESSIONI DELLA **STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSTICA PER COVID 19** CHE PRESENTANO I REQUISITI INDICATI NELLE NORME UE
- LE **PRESTAZIONI DI SERVIZI STRETTAMENTE CONNESSE** A DETTA STRUMENTAZIONE

**DAL 20 DICEMBRE 2020
FINO AL 31 DICEMBRE 2022**

- LE **CESSIONI DI VACCINI ANTI COVID-19**, AUTORIZZATI DALLA COMMISSIONE EUROPEA O DAGLI STATI MEMBRI
- LE **PRESTAZIONI DI SERVIZI STRETTAMENTE CONNESSE** A DETTI VACCINI

SANZIONI MANCATA MEMORIZZAZIONE/TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

FINO AL 31/12/2020

- SANZIONE PARI AL **90%** DELL'IMPOSTA CORRISPONDENTE ALL'IMPORTO NON MEMORIZZATO/TRASMESSO

DAL 01/01/2021

- SANZIONE NELLA MEDESIMA MISURA DEL 90%, **NON INFERIORE A 500€** CON UNICA SANZIONE SE LA VIOLAZIONE RIGUARDA ENTRAMBI GLI ADEMPIMENTI (MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE)
- SANZIONE DA **250 €.** A **2.000 €.** IN CASO DI MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL REGISTRATORE DI CASSA SENZA RICHIESTA TEMPESTIVA DI INTERVENTO E PURCHÉ NON COMPORTE OMESSA ANNOTAZIONI
- SANZIONE DI **100€** PER CIASCUNA TRASMISSIONE (NO CUMULO GIURIDICO) NEL CASO IN CUI L'OMESSA/TARDIVA/INCOMPLETA/NON VERITIERA TRASMISSIONE **NON ABBIA INCISO SULLA CORRETTA LIQUIDAZIONE DELL'IVA**

SANZIONI MANCATA EMISSIONE SCONTRINI/RICEVUTE FISCALI

FINO AL 31/12/2020

- SANZIONE **PARI AL 100% DELL'IMPOSTA** IN CASO DI:
 - MANCATA EMISSIONE DI RICEVUTE/SCONTRINI FISCALI/ DOCUMENTI DI TRASPORTO
 - EMISSIONE DI TALI DOCUMENTI PER IMPORTI INFERIORI A QUELLI REALI

DAL 01/01/2021

- SANZIONE RIDOTTA **AL 90%**
- IN CASO DI **MANCATO O IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL REGISTRATORE DI CASSA**
 - MEDESIMA SANZIONE **DEL 90%** SE VIENE OMESSA L'ANNOTAZIONE DI CIASCUNA OPERAZIONE SULL'APPOSITO REGISTRO DEI CORRISPETTIVI
 - SANZIONE **DA 250€ A 2.000€** PURCHÉ NON COMPORTE OMESSE ANNOTAZIONI

SANZIONI OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

FINO AL 31/12/2020

- OMESSA INSTALLAZIONE/OMESSA MANUTENZIONE/MANOMISSIONE/ ALTERAZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA EX ART 2 C 4 D LGS N 127 201:
 - **SANZIONE DI 1.000€.**
- MANOMISSIONE/ALTERAZIONE DEI PREDETTI STRUMENTI SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO:
 - **SANZIONE DI 3.000€.** APPLICABILE ANCHE AI SOGGETTI CHE FANNO USO DI TALI STRUMENTI MANOMESSI/ALTERATI O CHE CONSENTONO AD ALTRI DI FARNE USO

DAL 01/01/2021

- OMESSA INSTALLAZIONE/OMESSA MANUTENZIONE/MANOMISSIONE/ ALTERAZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA EX ART 2 C 4 D LGS N 127 201:
 - **SANZIONE DA 1.000€ A 4.000€.**
- MANOMISSIONE/ALTERAZIONE DEI PREDETTI STRUMENTI SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO:
 - **SANZIONE DA 3.000€ A 12.000€.** APPLICABILE ANCHE AI SOGGETTI CHE FANNO USO DI TALI STRUMENTI MANOMESSI/ALTERATI O CHE CONSENTONO AD ALTRI DI FARNE USO

SOSPENSIONE ATTIVITÀ

FINO AL 31/12/2020

- IN CASO DI CONTESTAZIONE NEL CORSO DI UN QUINQUENNIO DI 4 DISTINTE VIOLAZIONI COMPIUTE IN GIORNI DIVERSI IN MATERIA DI OBBLIGO DI EMISSIONE DI RICEVUTA/SCONTRINO FISCALE, È DISPOSTA EX ART. 12, C. 2, D.LGS. N. 471/97 LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PER UN PERIODO DA **3 GIORNI AD 1 MESE (DA 1 A 6 MESI SE CORRISPETTIVI OGGETTO DI CONTESTAZIONE > € 50.000)**

DAL 01/01/2021

- **SANZIONE NELLA MEDESIMA MISURA**
- **ESTESA ANCHE AI CASI DI OMESSE/TARDIVE/INCOMPLETE/NON VERITIERE MEMORIZZAZIONI E TRASMISSIONI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI**
- **SOSPENSIONE DELLA LICENZA/AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PER UN PERIODO DA 15 GIORNI A 2 MESI (DA 2 A 6 MESI SE RECIDIVI), IN CASO DI OMESSA INSTALLAZIONE / MANOMISSIONE / ALTERAZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA**

VENDITE A DISTANZA A PRIVATI UE

- VENDITE CON SPEDIZIONE IN ALTRO STATO NEI CONFRONTI DI PRIVATI CONSUMATORI (B2C)
- DISCRIMINANTE IL TRASPORTO: SE LO ESEGUE IL PRIVATO IVA NEL PAESE DEL VENDITORE; SE LO ESEGUE IL FORNITORE IVA NEL PAESE DEL CONSUMATORE
- ATTUALMENTE SI APPLICA L'IVA A DESTINAZIONE SE LE CESSIONI IN QUEL PAESE SUPERANO L'IMPORTO DI 35.000 (CIRCA)
- QUESTO PER EVITARE DI APRIRE LA PARTITA IVA NEI PAESI DI DESTINAZIONE
- EFFETTI DERIVANTI DALLA DIVERSE ALIQUOTE VIGENTI NEI VARI STATI CHE POSSONO INCIDERE SUL MARGINE, ESSENDO OVVIO CHE TRATTANDOSI DI VENDITE A PRIVATI, LO SCORPORO DELL'IVA

VENDITE A DISTANZA DAL 1 LUGLIO 2021

- SI PUÒ APPLICARE IL REGIME INTERNO SOLO IN PRESENZA DI VOLUME D'AFFARI DI VENDITE A PRIVATI UE, PER TUTTI GLI STATI, DI IMPORTO NON SUPERIORE A 10.000 EURO (GIÀ IN VIGORE PER SERVIZI ELETTRONICI, TELECOMUNICAZIONI)
- QUINDI CHI RICEVE ORDINI ON LINE E CONSEGNA A DISTANZA DOVRÀ SEMPRE APPLICARE L'IVA NELLA MISURA STABILITA NEL PAESE DI DESTINAZIONE
- VEDERE BANCA DATI UE COLLEGATA ALLA NOMENCLATURA DOGANALE E CODICE CPA PER I SERVIZI
- SE SI APPLICA LA ALIQUOTA INFERIORE SI SUBISCE L'ACCERTAMENTO DALLO STATO UE (RISCHI DI ERRORE RILEVANTI)

LO SPORTELLO UNICO MOOS CHE DAL 1 LUGLIO NON SARÀ PIÙ «MINI» (MINI ONE STOP SHOP)

- OGGI SERVE SOLO PER I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E SIMILI
- CHI SPEDISCE UNA MERCE IN ALTRO STATO COMPRENDE L'IVA VIGENTE IN QUELLO STATO
- TIENE UNA CONTABILITÀ IDONEA AD IDENTIFICARE IL DETTAGLIO DELL'IMPOSTA APPLICATA IN CIASCUN STATO
- DICHIARAZIONE TELEMATICA TRIMESTRALE CON LA SPECIALE PROCEDURA OSS
- L'IVA APPLICATA ALLO STATO ESTERO SARÀ DOVUTA PER INTERO SENZA DETRAZIONE
- CHI OPERA QUINDI CON I PROVATI UE SARÀ FACILMENTE A CREDITO DI IVA IN ITALIA
- L'UTILIZZO DELLO SPORTELLO UNICO È UNA OPZIONE CHE CONSENTE DI CHIUDERE LE PARTITE IVA NEGLI ALTRI STATI. OCCORRE ATTIVARLO IN ITALIA

SERVIZI RILEVANTI ALL'ESTERO

- SI APPLICHERÀ IL MEDESIMO REGIME PER LE CESSIONI DI BENI E PER I SERVIZI A PRIVATI UE LOCALIZZATI ALL'ESTERO
- L'ARTIGIANO EDILE CHE FA UNA MANUTENZIONE IN ALTRO STATO POTRÀ LIQUIDARE L'IVA MEDIANTE L'OSS
- PRESTAZIONE NOTARILE PER IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILE ALL'ESTERO
- TRASPORTI FUORI DALL'ITALIA
- CORSI DI FORMAZIONE NELLA UE
- NULLA CAMBIA PER I SERVIZI APPROVATI LOCALIZZATI IN ITALIA IVA NEL PAESE DEL PRESTATORE E NON SOGGETTA LA PRESTAZIONE AD UN PRIVATO EXTRA UE

PIATTAFORME E PORTALI CHE «FACILITANO» LE VENDITE

- IL CONSUMATORE DIALOGA CON LA PIATTAFORMA E NON CON IL FORNITORE CHE GLI INVIERÀ LA MERCE
- QUANDO LA VENDITA A DISTANZA ED INTERNA CON FORNITORE EXTRA UE E LE VENDITE A DISTANZA DI BENI PROVENIENTI EXTRA UE DI IMPORTO SUPERIORE A 150 EURO:
- SONO UNA DOPPIA CESSIONE DALLA PIATTAFORMA AL CONSUMATORE E DAL FORNITORE ALLA PIATTAFORMA
- PER I BENI DI VALORE NON SUPERIORE A 22 EURO L'IVA SARÀ ASSOLTA DALLA PIATTAFORMA

BREXIT OPERAZIONI A CAVALLO

- L'IRLANDA DEL NORD È RIMASTA NELLA UE (SIGLA HR)
- BENI INVIATI PRIMA DEL 31 DICEMBRE ED ARRIVATI DOPO SONO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
- CONTO DEPOSITO IN GRAN BRETAGNA: IT OPERA CON RAPPRESENTANTE FISCALE NOMINATO PRIMA
- CONTO LAVORO: ANCHE IN QUESTO CASO AGISCE IL RAPPRESENTANTE FISCALE O L'IDENTIFICAZIONE UK, MA SE TORNANO IN ITALIA È UNA IMPORTAZIONE
- CONSIGNMENT STOCK: I BENI SONO PRESSO UN CLIENTE UK DELL'ITALIANO; OCCORRE PRENDERE UNA POSIZIONE IVA IN UK